



Al Consiglio Nazionale Forense
giurisdizionale@pec.cnf.it
urp@pec.cnf.it

Al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili
consiglio.nazionale@pec.commercialisti.it

e p.c.

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
D.G. dei sistemi informativi, dell'innovazione
tecnologica, del monitoraggio dati e della
comunicazione

Oggetto: obbligo di comunicazione da parte di avvocati e dottori commercialisti ai sensi dell'art. 1, comma 1, L. n. 12/1979 – istituzione portale – nota n. 32 del 15.02.2018.

Si fa seguito alla nota prot. n. 32 del 15 febbraio u.s, inerente l'istituzione del portale di cui all'oggetto, per fornire le seguenti precisazioni.

Si evidenzia anzitutto che le comunicazioni cui sono tenuti i professionisti iscritti a codesti Ordini vanno effettuate, secondo le modalità semplificate che **saranno disponibili dal prossimo 1° marzo**, in relazione allo svolgimento di *“adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale”* (art. 1, comma 1, L. n. 12/1979), a prescindere dalla circostanza che il professionista sia effettivamente tenutario del LUL ed in relazione alle province ove siano situate le imprese nel cui interesse si opera, secondo quanto già chiarito con la nota n. 32 del 15 febbraio u.s.

Va altresì precisato che, sino alla data del 1° marzo p.v., eventuali comunicazioni andranno pertanto effettuate secondo le precedenti modalità.

Si sottolinea inoltre che, in relazione alle comunicazioni da effettuarsi agli Ispettorati della Regione Sicilia e delle Province autonome di Trento e Bolzano, salvo diverse intese che potranno intercorrere tra questo Ispettorato, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed i predetti Enti autonomi, restano evidentemente ferme le previgenti modalità di assolvimento.

IL CAPO DELL'ISPETTORATO

Paolo Pennesi